

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

# Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Si ritiene opportuno segnalare alla Gentile Clientela che l'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino riguarda i contribuenti che:

- → realizzano un volume di ricavi annuo superiore ad €5.164.569;
- → dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad € 1.032.914;
- rispettano i due requisiti menzionati per almeno due periodi di imposta consecutivi (l'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo).

## ESEMPIO

Ad esempio, se un'impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino rispetta i due requisiti nei periodi di imposta 2011 e 2012, l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2014. Al contrario, se un'impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non rispetta i due requisiti per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Nel caso di obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, l'importo dell'inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con tali scritture contabili; nel caso, invece, non sia tenuta ai fini fiscali la contabilità di magazzino, la valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa (che presso i depositi e le unità locali) sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

BENI IN INVENTARIO	
Beni presso magazzino	SI
Beni in deposito	SI
Beni presso unità locali	SI
Beni di proprietà ma presso terzi	SI
Beni di proprietà altrui presso l'azienda	NO
Beni di proprietà in viaggio	SI
Beni in viaggio di proprietà altrui	NO

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/12, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

#### Oggetto: Novità nelle fatture emesse dal 2013

#### **Emissione fattura**

L'adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Comunitaria ha comportato, a far data dal 1 gennaio 2013, l'obbligo di identificare la fattura in modo univoco.

Non è più prevista la numerazione progressiva per anno solare ovvero che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.

La identificazione univoca impedisce a due fatture, seppur emesse in due anni diversi, di avere il medesimo numero.

In attesa di una pronuncia ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, della quale vi daremo conto in altro contributo, si possono individuare due alternative:

- utilizzare una numerazione progressiva che dovrà continuare negli anni senza iniziare ogni anno dal numero 1:
- ⇒ iniziare dal 2013 una numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l'anno di emissione (ovvero emettere la 1/2013, nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014, così facendo nessuna fattura avrà la medesima numerazione) o altro elemento distintivo in lettere o numeri.

Nel caso di registri Iva sezionali le soluzioni sopra indicate dovranno essere adattate con l'aggiunta della lettera che identifica il sezionale, per esempio:

□ n.1/2013/A e n.1/2013/B, in caso di inizio dal 2013 con numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l'anno di emissione.



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Per completezza segnaliamo che anche il contenuto della fattura è stato innovato, le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 dovranno contenere i seguenti elementi:

- → data di emissione:
- → numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- → ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- → numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
- → ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- → numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo Ue, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato di stabilimento (nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale);
- → natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- → aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

Per effetto delle modifiche apportate all'art.21, co.4 del DPR n.633/72 viene estesa la possibilità della fatturazione differita e cumulativa mensile, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche per le prestazioni di servizi, a condizione che siano individuabili attraverso idonea documentazione.

Sempre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa la fattura per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all'imposta si sensi dell'art.7-*ter* del DPR n.633/72, come per le prestazioni di servizi di cui all'art.6, co.6, primo periodo del DPR n.633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al difuori dell'Unione Europea.

Per effetto delle modifiche apportate all'art.1 della L. n.18/83 è ammessa l'emissione della fattura anche attraverso apparecchi misuratori fiscali.

### Nuovi obblighi di annotazione in fattura

Per effetto del nuovo art.21, co.6 del DPR n.633/72 diventa necessario inserire nel documento la **partita IVA** del cessionario/committente nazionale o UE se impresa, il **codice fiscale** nel caso di persona fisica, inoltre è introdotto l'obbligo di annotazione in fattura, tra le altre, delle seguenti dizioni:

- Cessionario/committente **residente UE**, dicitura da inserire in fattura: "*inversione contabile*".
- Cessionario/committente residente extra-UE, dicitura: "operazione non soggetta".
- ⇒ Per le operazioni sottoposte a regime speciale del margine ex D.L. n. 41/95 andrà riportata l'annotazione "regime del margine" specificando se si tratta di beni usati, oggetti d'arte o oggetti di antiquariato o collezione (ad esempio con la dicitura "regime del margine beni usati");
- ⇒ Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, soggette al regime del margine ex art. 74-ter del DPR 633/72, andrà riportata l'annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio";
- ⇒ Per le operazioni regolate dal nuovo art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, andrà utilizzata la dicitura "IVA per cassa".

### Fattura semplificata



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Viene introdotto l'art.21-bis che disciplina la fattura semplificata. In particolare, è possibile emettere la fattura in forma semplificata, purché sia di ammontare complessivo non superiore ad €100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art.26. Al ricorrere di tali condizioni, è possibile emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso:

qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero.

Ulteriore novità è rappresentata dalla circostanza che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile Iva, essendo sufficiente l'esposizione del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l'aliquota d'imposta applicata.

Il comma 3 dell'art.21-bis attribuisce, inoltre, al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di ampliare l'ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte:

aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da €100 a €400;

esclusione di una soglia, per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt.13, co.4, e 21, co.2, del DPR n.633/72.

In ogni caso, l'emissione della fattura semplificata non è ammessa per le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/93) e le operazioni disciplinate dall'art.21,co.6-*bis*, lett. a), del DPR n.633/72.

## Oggetto: Altre novità della Legge stabilità 2013

### Entro il 30 giugno 2013 obbligo di adozione della PEC anche per le imprese individuali

Dopo che il D.L. n.185/08 ha obbligato le imprese costituite in forma societaria a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicarlo al Registro delle Imprese, la Legge n.221/12 ha previsto che le imprese individuali già iscritte ed attive, non soggette a procedure concorsuali, debbano depositare il proprio indirizzo PEC presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente entro il termine ultimo del 30 giugno 2013. La pratica di deposito della PEC è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Si fa presente che la PEC è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale (assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti).

#### Cessioni e acquisti intraUe

Ai sensi del nuovo art.39 del D.L. n.331/93 l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un'analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce che il momento di effettuazione sia della cessione che dell'acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al successivo comma 2, non rilevano eventuali pagamenti anticipati.

## Rivalutazione terreni e partecipazioni

Intervenendo sull'art.2, co.2 del D.L. n.282/02 vengono riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenuti non in regime di impresa al 1° gennaio 2013. I nuovi termini per procedere al versamento dell'imposta sostitutiva sono individuati nel 1° luglio 2013, cadendo il 30 giugno di domenica.



Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Rag. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

#### Deducibilità automobili

Per effetto delle modifiche introdotte nell'art.164, co.1, lett.b) del Tuir viene ridotta la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto che passa dal 27,5 al 20%.

### Rimborso per mancata deduzione Irap.

L'art.2, co.1, del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/11, ha previsto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) determinata ai sensi degli artt.5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.446/97, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, co.1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis1 del medesimo decreto legislativo.

### L'istanza di rimborso può essere presentata solo telematicamente:

direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati;

oppure utilizzando il *software* denominato "*RimborsolrapSpesePersonale*", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it* a partire dal 3 gennaio 2013.

L'Agenzia delle Entrate con ricevuta telematica attesta l'avvenuto ricevimento dell'istanza: essa costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Sia l'istanza di rimborso, sia la ricevuta di presentazione devono essere consegnate al contribuente che se ne fa custode.

La data dalla quale si può presentare l'istanza varia da regione a regione per il Veneto la scadenza è lunedì 25 febbraio.

I versamenti rimborsabili sono quelli effettuati:

in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art.38 del DPR n.602/73); quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione, l'istanza va presentata entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.